

**REPERTORIO NORMATIVO SULLE *PRESTAZIONI* DI RIFERIMENTO DEI  
SERVIZI EROGATI DALLE AGENZIE AMBIENTALI PER L'ATTUAZIONE  
DEI "*LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONI TECNICHE AMBIENTALI*" –  
(LEPTA)**

**RIF.: CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA ARPA/APPA – PARTE 1 - SERVIZI  
LEPTA - "*PRESTAZIONI ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE, ESSENZIALI PER IL "PROCESSO  
LETA" ED ESCLUSIVE DELLE AGENZIE*" – APPROVATO IN C.F. IL 20/12/2012**

## INDICE

	Pag.
1. PREMESSA	1
2. METODOLOGIA	2
3. FINALITÀ DEL LAVORO	2
4. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI	3
4.1 MONITORAGGI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE	3
4.2 CONTROLLO DEI DETERMINANTI E DELLE PRESSIONI AMBIENTALI COME FATTORI DI INQUINAMENTO	5
4.3 SUPPORTO TECNICO A REGIONE ED ENTI LOCALI PER STUDI, OSSERVATORI AMBIENTALI E RELAZIONI STATO AMBIENTE	10
4.4 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI AMBIENTALI	11
4.5 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI	11
4.6 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO A STUDI/RICERCHE SU EFFETTI SANITARI DEI DETERMINANTI AMBIENTALI	15
4.7 COLLABORAZIONE PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE	16
4.8 COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE, SANITARIA ED AMBIENTALE	16
4.9 MONITORAGGIO IMPATTI AMBIENTALI DI CANTIERI PER GRANDI OPERE	17
4.10 FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER SGA-SGP	17
5. CONCLUSIONI	18
 <b>ALL:TO 1: CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA ARPA/APPA, CON RIFERIMENTI NORMATIVI SU DIMENSIONAMENTI E FREQUENZE</b>	
VEDI FILE → LEPTA_CATALOGO_SERVIZI_NORME.PDF	20
 <b>ALLT 2: DATABASE PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE AGENZIE AMBIENTALI</b>	
VEDI FILE → LEPTA_CATALOGO_DB_PRESTAZIONI_NORME.XLS	20

## **1. PREMESSA**

Il 20 dicembre 2012 il "**Catalogo dei servizi erogati dal sistema ARPA/APP**A" finalizzato alla individuazione e caratterizzazione dei servizi tecnici da assicurare per i Lepta<sup>1</sup>, out put della Sub-attività 2 - Linea 2 LETA - Attività interagenziali Area D1, è stato oggetto di esame e condivisione in Consiglio Federale, dove, a seguito di unanimi valutazioni positive, è stato approvato quale documento di riferimento per la definizione dell'operato delle Agenzie, con individuazione dell'obbligatorietà (cogenza normativa) e dell'essenzialità (rispetto della *mission* primaria delle Agenzie Ambientali) dei singoli servizi erogati.

Il "**Catalogo**" punta contestualmente alla costituzione di una semantica comune per servizi/prodotti e relative prestazioni erogati dal Sistema Agenziale (S.A.), ovviamente non intendendo riassumere tutte le peculiarità territoriali, bensì volgendo alla costituzione di una base comune per il governo, lo sviluppo e l'affermazione delle funzioni proprie del S.A.

A fronte quindi delle numerose competenze assegnate alle ARPA/APP, primariamente sulla base del D.L. 496 del 1993, convertito poi con L. n. 61 del 1994 e, conseguentemente, con le leggi istitutive regionali/provinciali, p.es. in Emilia-Romagna con la L.R. 44 del 1995, si è provveduto ad effettuare una ricognizione dei riferimenti normativi (comunitari, nazionali e locali) dai quali i servizi in capo alle Agenzie ambientali individuati nel **Catalogo dei servizi erogati dal sistema ARPA/APP**A trovano il loro fondamento tecnico-giuridico sul piano dell'operatività e della loro applicazione e destinazione.

Dopo la fase di ricognizione è stato quindi necessario provvedere ad un'omogeneizzazione e sistematizzazione degli stessi elementi normativi raccolti, al fine di strutturare una banca dati atta a fornire una rappresentazione dettagliata del campo operativo dell'Agenzia con riferimento sia alle attività "istituzionali obbligatorie", svolte ai fini, in particolare, dell'assicurazione dei Lepta (*Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali*), sia a quelle "non obbligatorie" ed alle "aggiuntive", che vengono complementariamente realizzate dalle Agenzie in relazione alle diverse e specifiche attribuzioni loro assegnate dalle singole regioni/province, in fase costitutiva e con successivi atti locali di attribuzione, rispetto ai quali le stesse Agenzie sono tenute a corrispondere con le prestazioni richieste.

La presente relazione tratta quindi il corpo istituzionale obbligatorio di prestazioni a derivazione di legislazioni regionali applicative della L. 61/94, con alcune precisazioni anche per casi frequenti/diffusi tra le Agenzie di svolgimento di attività istituzionali non obbligatorie.

---

<sup>1</sup> Lepta = *Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali* [rif.: "Inquadramento e definizione del processo LETA, dei soggetti coinvolti e del ruolo del Sistema Agenziale – Sub-attività 1 - Linea 2 Attività interagenziali Area D1"; "Funzioni del Sistema Agenziale, Art. 3 PdL n°110 del 15/3/2013 Comm. Amb. XVII Legis. ex PdL del 17/7/2012 Comm. Amb. XVI Legis."]

## **2. METODOLOGIA**

Con riferimento alla catalogazione dei servizi comuni all'ambito operativo del Sistema Agenziale, così come definiti nel **Catalogo dei servizi erogati dal sistema ARPA/APPA**, è stata effettuata una ricognizione dettagliata circa l'esistenza di norme che ne prevedono/definiscono l'attuazione e le modalità applicative, e di specifiche attribuzioni alle Agenzie formulate dalle legislazioni territoriali regionali/provinciali competenti.

La realizzazione del repertorio normativo è stata effettuata partendo da una preliminare analisi delle banche dati giuridiche e di altre fonti utili esistenti presso Arpa Emilia-Romagna con le quali si è inizialmente provveduto a ricercare i fondamenti normativi che regolano i servizi "catalogati" in capo all'Agenzia, giungendo così alla strutturazione di un database che contiene gli elementi descrittivi ed i link diretti di approfondimento tecnico-normativo per la caratterizzazione delle diverse *prestazioni* (di controllo, prevenzione, monitoraggio, istruttorie, di studio e di analisi conoscitiva) svolte ai fini dell'erogazione/assicurazione dei servizi individuati dal **Catalogo** per il presidio dei Lepta, aggiornato alle recenti disposizioni normative di settore.

L'approfondimento normativo condotto, che ha indagato tutto il quadro legislativo di regolamentazione dei singoli ambiti di intervento è stato selezionato e "memorizzato" nel data-base con richiami e specifici link diretti ai contenuti dei singoli provvedimenti normativi e con indicazione degli estremi puntuali di ricerca (n° pagine e riferimenti).

Tale ricognizione ha permesso di individuare gli elementi (o, laddove non specificatamente dettagliati, quanto meno i criteri normativi) da assumere per il dimensionamento delle *prestazioni*, laddove previsto dai dispositivi e dalle norme di legge; quadro informativo necessario quindi per poter procedere alla definizione del *livello minimo essenziale delle prestazioni tecniche per la prevenzione e la protezione ambientale* che le Agenzie debbono garantire, con uniformità di criteri per il presidio su basi omogenee dei vari territori del paese.

## **3. FINALITÀ DEL LAVORO**

Oltre a quanto già richiamato nel punto precedente con riferimento alla necessità di strutturare un quadro conoscitivo comune della normativa cui ricondurre caratterizzazione e dimensionamento delle *prestazioni tecniche ambientali* che devono comporre i *livelli essenziali* da assicurare nelle singole territorialità del paese, tra le altre finalità cui può essere ricondotto il presente lavoro si evidenzia, in primo luogo, la realizzazione di un data-base specifico e di dettaglio, volto a fornire il quadro della regolamentazione normativa ai diversi livelli istituzionali (comunitario, nazionale e regionale/provinciale) che disciplina l'erogazione e la consistenza delle prestazioni (dimensione e frequenze) da parte delle Agenzie per l'ambiente.

La ricognizione effettuata e la sistematizzazione informativa del materiale consultato, ha consentito, tra l'altro, la messa a punto di uno strumento che si presta ad essere utilizzato ed arricchito nel tempo quale supporto documentale di base (aperto ad implementazioni ed aggiornamenti) per gli operatori del territorio nella definizione e caratterizzazione delle prestazioni indicate per l'espletamento delle funzioni di controllo e di monitoraggio, che di fatto vanno a comporre i *servizi* erogati dal Sistema Agenziale.

#### **4. PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI**

Nei paragrafi seguenti viene presentato il quadro di sintesi risultante dalla ricognizione effettuata con riferimento ai diversi ambiti di intervento delle Agenzie.

Sono state prese in considerazione le attività istituzionali obbligatorie (monitoraggio, di controllo e vigilanza, istruttorie, di conoscenza, di studio e ricerca, informative, di educazione e formazione ambientale) articolate per gruppi di *prestazioni* afferenti ai *servizi* presenti nei diversi ambiti considerati secondo la classificazione utilizzata nel **Catalogo dei servizi erogati dal sistema ARPA/APPA**, approvato dal C.F. del Sistema Agenziale.

Per singola *prestazione*, se presenti, vengono esplicitati gli elementi normativi correlati per il dimensionamento delle attività e le modalità operative da considerare nella fase di programmazione, ovvero, in assenza di previsioni normative in tal senso, l'esistenza di accordi specifici locali (p. es. definizione dei Piani per le attività di vigilanza e controllo, accordi con Comitati tecnici provinciali sulle priorità ed intensità degli interventi, tra matrici/settori e, se significativi per dimensioni o livelli di rischio, anche all'interno della matrice/settore).

Inoltre per ogni ambito di intervento cui sono ricondotti, per singolo servizio, i gruppi di prestazioni erogate, sono stati individuati i destinatari dell'attività ed il carattere di onerosità delle stesse per i soggetti destinatari.

La presente relazione illustrativa è articolata in 10 paragrafi, articolati secondo gli ambiti che aggregano i *servizi* nel **Catalogo** e che trovano un'articolazione di dettaglio nella banca-dati complessiva realizzata in attuazione del progetto: Area D1 Linea di attività 2 – LETA - sub attività 2.

**ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE, ESSENZIALI PER IL PROCESSO LETA ED ESCLUSIVE DELLE AGENZIE → COSTITUENTI LE PRESTAZIONI DA GARANTIRE COME LEPTA**

#### **4.1 MONITORAGGI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI A LIVELLO REGIONALE**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. b), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, la raccolta sistematica, anche informatizzata e la integrale pubblicazione, di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi

Tecnici Nazionali. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. e)) ARPA realizza e gestisce in collegamento con il Sistema Informativo degli ex Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il Sistema Informativo Regionale sull'Ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al Sistema Informativo Nazionale Ambientale.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale obbligatoria" rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale, nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetto istituzionale destinatario di tale attività è la Regione, cui si affiancano, per deleghe operative territoriali, le Province, ed a loro volta i Comuni.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>1</b>	Monitoraggio, valutazione e previsione della qualità dell'aria – rete regionale	La normativa comunitaria e nazionale prevede il dimensionamento temporale dell'attività con riferimento ai diversi parametri, quella regionale fornisce anche criteri per il dimensionamento sul territorio delle centraline. La Regione assegna fondi specifici tramite convenzione per lo svolgimento di tali attività.
<b>2</b>	Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici interni – reti regionali	La normativa comunitaria e nazionale prevede il dimensionamento temporale dell'attività con riferimento ai diversi parametri, quella regionale fornisce anche criteri per il dimensionamento delle stazioni della rete.
<b>3</b>	Monitoraggio e valutazione dello stato di qualità delle acque marino costiere e di transizione – reti regionali	Nel Rapporto Annuale sulla qualità ambientale delle acque marine (previsto dalla L.R. 3/1999) in Emilia Romagna vengono indicati i parametri e la frequenza di campionamento.
<b>4</b>	Monitoraggio della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti – rete regionale	Radiazioni ionizzanti: previsione di una rete nazionale gestita per quanto concerne la radioattività ambientale da ANPA, oggi ISPRA, e reti uniche regionali di controllo gestite dalle singole Regioni (art. 104 D.lgs. 230 del 1995). La L.R. n. 1 del 2006 prevede all'art. 8 che la Regione programmi ed organizzi una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali. La gestione della rete regionale è affidata per le attività di rilevamento e di misura ad ARPA-ER

<b>5</b>	Monitoraggio dei campi elettromagnetici a scala regionale	Non esiste una rete permanente di monitoraggio ma vengono svolte campagne specifiche
----------	---	--

#### **4.2 CONTROLLO DEI DETERMINANTI E DELLE PRESSIONI AMBIENTALI COME FATTORI DI INQUINAMENTO (SU PROGRAMMAZIONE ANNUALE, DI INIZIATIVA, PER SITUAZIONI SPECIFICHE)**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. h), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, i controlli di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene dell'ambiente. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. h)), ARPA effettua appunto il controllo di fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale obbligatoria" rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetti istituzionali destinatari di tale attività sono Regione, Province e Comuni.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>6</b>	Vigilanza/ispezione acque reflue	La normativa comunitaria e nazionale prevede frequenze di campionamento in relazione alle acque reflue di tipo urbano (da 2000 AE), per le altre tipologie di acque la vigilanza viene temperata con l'attività dell'Agenzia sulle altre matrici e concordata in sede di Comitato Tecnico Provinciale di Coordinamento
<b>7</b>	Vigilanza/ispezione ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Art. 14 DM 161 del 2012, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo previsti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano mediante ispezioni controlli e prelievi, le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti con il Piano di utilizzo.
<b>8</b>	Vigilanza/ispezione impianti di produzione e trasporto energia	Per i progetti di impianti per la produzione e trasporto di energia assoggettati a procedure di screening o VIA o per gli impianti soggetti ad AIA l'attività di vigilanza viene effettuata ai sensi delle specifiche normative di settore (cfr. artt. 28, 29, 29 <i>decies</i> e 29 <i>quattuordecies</i> d.lgs. 152 del 2006 e art. 22 L.r. 9 del 1999 e smi). Per gli altri impianti, il controllo è in capo alla Regione, che ai sensi della L.R. 44 del 1995 potrà avvalersi di ARPA.



**Attività interagenziali Area D1- Linea 2 LETA**

9	Vigilanza/ispezione – aria	Ai sensi dell'art. 269, comma 6 del D.lgs. 152 del 2006 l'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro 6 mesi dalla data di messa a regime dell'impianto (...)
10	Vigilanza/ispezione – agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, rumore, vibrazioni, illuminazione)	<p>Radiazioni ionizzanti: previsione di una rete nazionale gestita per quanto concerne la radioattività ambientale da ANPA, oggi ISPRA, e reti uniche regionali di controllo gestite dalle singole Regioni (art. 104 D.lgs. 230 del 1995). La L.R. n. 1 del 2006 prevede all'art. 8 che la Regione programmi ed organizzi una rete regionale di prelievo e di analisi in grado di rilevare ed evidenziare eventuali variazioni della contaminazione radioattiva sulle più comuni matrici alimentari ed ambientali. Non vengono eseguite attività vere e proprie attività di vigilanza ed ispezione.</p> <p>Radiazioni non ionizzanti: la L. 36 del 2001 prevede all'art. 14 che le amministrazioni provinciali e comunali al fine di esercitare le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale utilizzano le strutture delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente. La L.R. 30 del 2000 e smi all'art. 16 dispone che l'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di impianti disciplinati dalla legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e delle AUSL, la medesima autorità è competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni.</p> <p>Inquinamento acustico: la L.R. 15 del 2001 all'art. 15 prevede che i Comuni esercitino le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'art. 14, comma 2 della legge nazionale, avvalendosi di ARPA.</p> <p>Inquinamento luminoso: la normativa regionale (L.R. 19 del 2003 e DGR 2263 del 2005) prevede che l'effettuazione di controlli periodici, al fine di garantire il rispetto della normativa; compete al Comune (...) anche avvalendosi di ARPA (cfr. art. 9 DGR citata). Non essendo predefinito un numero preciso di controlli l'impegno dell'Agenzia viene concordato in sede di Comitato Tecnico Provinciale di coordinamento.</p>



<b>11</b>	Vigilanza/ispezione – rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio	La vigilanza sugli impianti per il trattamento, lo smaltimento, lo stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 27/1994 viene effettuato con cadenza almeno semestrale.
<b>12</b>	Vigilanza/ispezione – siti contaminati	La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione del sito e al progetto operativo comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare è trasmessa alla Provincia e ad ARPA ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati (cfr. art. 248 D.lgs. 152 del 2006)
<b>13</b>	Vigilanza/ispezione – distribuzione carburanti	Le verifiche di idoneità tecnica sugli impianti ai fini della sicurezza ambientale e sanitaria vengono effettuate al momento del collaudo e e non oltre 15 anni dal momento della precedente verifica. (D.lgs. 32 del 1998). Il collaudo viene svolto dall'apposita Commissione in cui ARPA ha il proprio rappresentante (art. 8 Delibera Assemblea Legislativa n. 2615 del 2002). Il collaudo di regola deve essere effettuato entro 3 mesi dalla richiesta.
<b>14</b>	Vigilanza/ispezione – zootecnia, compost, fanghi di depurazione	Il Programma di vigilanza viene definito con le Province in sede di Comitato tecnico Provinciale di Coordinamento. (DGR 2773/2004)
<b>15</b>	Vigilanza/ispezione – Piani di monitoraggio impianti in AIA	L'ISPRA per gli impianti di competenza statale e le ARPA per gli impianti competenza regionale accertano il rispetto delle condizioni dell'AIA, la regolarità dei controlli a carico del gestore e che quest'ultimo abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione (art. 29 decies D.lgs. 152 del 2006). Per l'esercizio delle attività di monitoraggio e controllo sugli impianti in AIA, le Province si avvalgono delle strutture di ARPA sia per i controlli periodici programmati che per l'attività ispettiva di competenza. (cfr. art. 12 L.R. 21 del 2004). L'esecuzione delle attività di controllo dell'impianto sono riconosciute su base tariffaria (campionamenti, analisi laboratoristiche).
<b>16</b>	Attività ispettiva impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)	L.R. 26 del 2003 art. 15: la Provincia d'intesa con ARPA predispone un programma annuale di verifiche ispettive delle aziende a rischio di incidente rilevante. L'ARPA provvede allo svolgimento dei controlli avvalendosi delle competenze del CVR. Per gli stabilimenti soggetti alla sola presentazione della scheda tecnica (art. 6 e 7 D.lgs. 334 del 1999), la cadenza delle viste ispettive è triennale (cfr. DGR 392 del 2009).

<p><b>17</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - acque reflue</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>18</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - acque interne di transizione e marino - costiere</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>19</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>20</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali impianti di produzione e trasporto energia</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>21</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - aria</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>

<p><b>22</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non, rumore, vibrazioni, illuminazione)</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>23</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - rifiuti e gestione impianti</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>24</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - siti contaminati</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>25</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - distribuzione carburanti</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>
<p><b>26</b></p>	<p>Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali - zootecnia, compost, fanghi di depurazione</p>	<p>L'attività di vigilanza su segnalazione di inconvenienti ambientali è disciplinata dalla LG01/DT, una linea guida della Direzione tecnica di ARPA Emilia Romagna relativa alla gestione delle segnalazioni degli inconvenienti ambientali nella quale si distingue il coinvolgimento dell'Agenzia in ragione dei diversi livelli di importanza dell'evento. Per il dimensionamento dell'attività occorre fare riferimento ai dati storici.</p>

<b>27</b>	Vigilanza /ispezione su segnalazione di inconvenienti igienico/ambientali impianti in AIA -	Per la peculiarità dell'attività di vigilanza ed ispettiva sugli impianti AIA, in caso di inconvenienti igienico/ambientali segnalati sugli stessi la procedura non prevede l'applicazione formale della Linea guida citata. In deroga alle stesse infatti si effettuano valutazioni ad hoc con riferimento agli aspetti emergenziali.
-----------	---	--

#### **4.3 SUPPORTO TECNICO A REGIONE ED ENTI LOCALI PER STUDI, OSSERVATORI AMBIENTALI E RELAZIONI STATO AMBIENTE**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. c) l'elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, la diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, l'elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. b)) ARPA elabora dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornisce il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia Romagna.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale obbligatoria" rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale, nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetti istituzionali destinatari delle attività in esame sono Regione ed Enti locali

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>28</b>	Supporto tecnico scientifico per RSA, analisi - studi su dinamiche evolutive delle componenti ambientali anche nell'ambito di osservatori a favore di Regione ed EE.LL. per azioni e programmi ambientali	La L.R. 27 del 2009, all'art. 6, comma 1 prevede il supporto tecnico-scientifico di ARPA per la redazione ogni 5 anni della relazione Stato ambiente da parte della Regione.

#### **4.4 SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI AMBIENTALI**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. b), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, la raccolta sistematica anche informatizzata e la pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali, nonché alla lett. c), l'elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, la diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente (...). Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. e)) ARPA realizza e gestisce, in collaborazione con il Sistema Informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, il Sistema Informativo Regionale sull'Ambiente, ivi compresi i rischi biologici, chimici e fisici, sulla base degli indirizzi formulati dalla Regione, garantendo il flusso dei dati e delle informazioni alla Regione stessa e al Sistema informativo nazionale ambientale.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale obbligatoria" rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale, nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetto istituzionale destinatario di tale attività è la Regione.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>29</b>	Realizzazione e gestione Sistema Informativo Ambientale (SIA)	Competenza svolta da ARPA in forza dell'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 44 del 1995.
<b>30</b>	Elaborazione e reporting dati ambientali ufficiali	Competenza svolta da ARPA in forza dell'art. 5, comma 1, lett. e) della L.R. 44 del 1995.
<b>31</b>	Diffusione delle informazioni ambientali ufficiali (L.150/2000, D.lgs. n. 195/2005)	D.lgs. 195/2005 art. 8, l'Autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali, avvalendosi ove disponibili delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili. I documenti sono disponibili per l'accesso solo quando completi.

#### **4.5 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con legge 61/1994 prevede all'art. 01 lett. d), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, la formulazione alle autorità amministrative centrali e periferiche di proposte e pareri concernenti i limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, gli standard di qualità dell'aria, delle risorse idriche e del suolo, lo

### **Attività interagenziali Area D1- Linea 2 LETA**

smaltimento dei rifiuti, le norme di campionamento e di analisi dei limiti di accettabilità e degli standard di qualità, le metodologie per il rilevamento dello stato dell'ambiente, per il controllo dei fenomeni di inquinamento e dei fattori di rischio, nonché gli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, dell'ambiente marino e costiero. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

Pertanto, in prima istanza, questa è la norma di carattere generale che attribuisce alle Agenzie ambientali compiti di emanazione di pareri alle autorità competenti.

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. p)) ARPA fornisce il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale.

Il dimensionamento di tali attività (anch'esse se richieste dalla A.C. di carattere "istituzionali obbligatorie") è da intendersi rapportato al verificarsi dell'istanza di parte, poiché l'emanazione del parere da parte dell'Agenzia viene reso su richiesta dell'Autorità competente a seguito di domanda di autorizzazione proposta dall'interessato.

L'onerosità delle attività istruttorie erogate dall'Agenzia si fonda sulla previsione della L.R. 44/1995 all'art. 21 il quale prevede alla lett. g) che le entrate dell'ARPA siano costituite tra l'altro dagli introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo tariffe stabilite dalla Regione (Tariffario delle prestazioni DGR 2000 del 27.12.2011). Occorre tuttavia rilevare che, pur in presenza di una specifica remunerazione per tale attività, la copertura economica residuale della stessa è assicurata dalla già citata quota del FSR e dal contributo annuale di funzionamento della Regione (cfr. art. 21 lett. a) e b) L.R. 44/1995) Soggetti istituzionali destinatari di tale attività sono Province e Comuni.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
32	Pareri per autorizzazioni settoriali ambientali - acque reflue	<p>Obbligatorietà del parere ARPA in base a normativa regionale DGR n. 1053 del 2003 punto 3. Le Province ed i Comuni definiscono in accordo con le Sezioni provinciali ARPA gli ambiti e le modalità dell'attività di supporto tecnico rese dall'Agenzia per il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni. Sempre previsto per scarichi di sostanze pericolose in rete fognaria e in corpo idrico superficiale; eventuale per scarichi di acque reflue domestiche. Onerosità del parere, punto 11, previsto sia per spese amministrative (Autorità competente) che per il parere ARPA con espresso riferimento al Tariffario.</p> <p>Durata autorizzazione anni 4.</p> <p>Soggetto istituzionale per il quale viene effettuato il parere Provincia (scarichi acque reflue industriali ed assimilate alle domestiche) e Comune (scarico acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali e nel suolo e reflue industriali in rete fognaria)</p>



33	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - ripristino ambientale e riutilizzo terre e rocce da scavo	Ai sensi dell'art. 5 del DM n. 161 del 2012 l'Autorità competente ha la facoltà di richiedere ad ARPA di verificare, a spese del proponente la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale di cui all'allegato 4 del medesimo decreto.
34	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – impianti di produzione trasporto energia	<p>La durata dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti convenzionali è pari alla vita utile dell'impianto, fatte salve le singole autorizzazioni settoriali (cfr. Regolamento RER n. 1/2012).</p> <p>La durata dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è pari alla vita utile dell'impianto, fatte salve le singole autorizzazioni settoriali (cfr. DM 10 settembre 2010)</p> <p>Autorità competente Sportello regionale per l'Energia.</p> <p>Il parere deve ritenersi dovuto in forza della disposizione di cui alla L.R. 44 del 1995 art. 5, comma 1 lett. p</p>
35	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali - aria	Autorizzazione generale, art. 272 procedimento di adesione mediante comunicazione a Provincia, Comune e ad ARPA, durata 10 anni; autorizzazione procedura ordinaria art. 269 durata 15 anni. Autorità competente Provincia. Il parere deve ritenersi dovuto in forza della disposizione di cui alla L.R. 44 del 1995 art. 5, comma 1 lett. p)
36	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non rumore, vibrazioni, illuminazione)	<p>Radiazioni ionizzanti nulla osta ex art. 27 e 29 D.lgs. 230 1995. Autorità competente Comune.</p> <p>L'istruttoria viene eseguita dall'Organismo tecnico di supporto alle Autorità competenti per il rilascio del nullaosta preventivo (art. 5 L.R. 1/2006) al quale partecipa l'Agenzia.</p> <p>Radiazioni non ionizzanti parere previsto dalla L.R. 30 del 2000 e smi, richiesto solamente all'installazione dell'impianto. Tuttavia deve essere richiesto nuovamente per le modifiche degli impianti. Autorità competente: Comune. Il D.lgs. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) ha semplificato le procedure e previsto per determinate tipologie di impianti (v. tabella) il regime di SCIA (art. 87 e 87 bis) per il quale comunque il Comune provvede a richiedere il parere ad ARPA.</p> <p>Le domande di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, postazioni di servizi commerciali polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L. n. 447 del 1995 e devono essere inviate al comune per l'espressione del relativo nulla-osta.</p>



**Attività interagenziali Area D1- Linea 2 LETA**

		Il parere in materia di inquinamento luminoso non è previsto dalla specifica normativa regionale di settore. Nella stessa non esiste il coinvolgimento dell'Agenzia nel procedimento istruttorio.
<b>37</b>	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – rifiuti e gestione impianti trattamento, smaltimento, stoccaggio provvisorio	Durata dell'autorizzazione 10 anni, procedimento in conferenza di servizi, per l'istruttoria tecnica della domanda le Regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. Il parere deve ritenersi dovuto in forza della disposizione di cui alla L.R. 44 del 1995 art. 5, comma1 lett. p)
<b>38</b>	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – siti contaminati	Il parere di ARPA relativamente alle varie fasi della bonifica deve ritenersi dovuto in forza della disposizione di cui alla L.R. 44 del 1995 art. 5, comma1 lett. p)
<b>39</b>	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – distribuzione carburanti	Non esiste un parere dell'Agenzia in tale procedimento autorizzatorio, poiché la stessa svolge il proprio ruolo solamente nell'ambito del collaudo nell'apposita Commissione.
<b>40</b>	Pareri per autorizzazioni ambientali settoriali – zootecnia, compost, fanghi di depurazione	Le comunicazioni relative all'utilizzo degli effluenti di allevamento da parte del titolare dell'impresa sono trasmesse sia alla Provincia che all'ARPA ai fini dei relativi controlli. Non è prevista l'espressione di un parere in quanto il procedimento autorizzatorio è in regime di comunicazione (Regolamento regionale 1 del 28 ottobre 2011).
<b>41</b>	Pareri e supporto tecnico procedure di rilascio AIA	L'attività di istruttoria tecnica viene svolta dalla Provincia che può avvalersi di ARPA sulla base di apposita convenzione (art. 3, comma 3). ARPA esprime anche parere nell'ambito dell'AIA con riferimento al monitoraggio degli impianti (art. 10, comma 4).
<b>42</b>	Pareri impianti a rischio di incidente rilevante (RIR)	Art. 8 D.lgs. 334/1999 impianti soggetti a obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza: istruttoria svolta nell'ambito del Comitato tecnico regionale (presieduto dal Direttore regionale dei Vigili del Fuoco) cui partecipa anche ARPA con 2 membri fissi. Onerosità: prevista per legge art. 29, D.lgs. 334/1999 ma il Tariffario nazionale non è mai stato emanato. Art. 6 Scheda tecnica valutazione svolta dal Comitato tecnico di valutazione dei rischi (CVR) presieduto dal Direttore generale di ARPA Emilia Romagna (art. 4 L.R. 26 del 2003). E' previsto il pagamento di spese istruttorie in ragione delle dimensioni dell'impianto che vengono ripartite tra le Amministrazioni che partecipano al CVR (DGR 392 del 2009).

<b>43</b>	Valutazione ambientale strumenti di pianificazione territoriale (PTCP, PSC, Varianti PRG, POC) e VAS	Arpa quale Autorità ambientale è chiamata a svolgere la VAS dei Piani e programmi comunitari che prevedono l'utilizzo di fondi strutturali (lett. M) Accordo di Programma
<b>44</b>	Attività istruttorie tecniche su valutazione di impatto ambientale	Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di VIA l'Autorità competente può avvalersi di ARPA. La convenzione è onerosa per le Province ed i Comuni (cfr. art. 5, comma 6) L.R. 9 del 1999)

#### **4.6 SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO A STUDI/RICERCHE SU EFFETTI SANITARI DEI DETERMINANTI AMBIENTALI**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. a), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, la promozione della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. a)) ARPA realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente di rischio per l'ambiente ed i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi, nonché, ai sensi della lett. c) della medesima norma, fornisce il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei Programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica di salubrità negli ambienti di vita.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale obbligatoria", rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetto istituzionale destinatario di tale attività è la Regione.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>45</b>	Supporto tecnico scientifico a studi/ricerche su effetti sanitari dei determinanti ambientali	Redazione dei Piani per la salute previsti per dal piano sanitario regionale inoltre realizzazione in collaborazione con l'Assessorato alla Sanità regionale di progetti integrati su tematiche di particolare rilievo ambientale e sanitario (lett. E) Accordo di Programma tra Regione, Aziende USL, Amministrazioni provinciali ed ARPA approvato con DPGR n. 53 del 12 marzo 2002

#### **4.7 COLLABORAZIONE PROGRAMMI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. c), tra le attività tecnico scientifiche per la protezione dell'ambiente, la elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione dei programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. b)) ARPA elabora dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente dell'Emilia Romagna.

Lo svolgimento di tale attività, essendo perlopiù svolta su richiesta di altre Amministrazioni, viene remunerata con finanziamenti per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati ad ARPA da Province ed Enti Locali (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. f). Soggetti istituzionali destinatari di tale attività sono Regione, Province, Comuni.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>46</b>	Supporto a iniziative di formazione ed educazione ambientale promosse da Regione ed enti locali	Attività svolta da ARPA su richiesta di Regione od Enti Locali (Accordo di Programma lett. F)

#### **4.8 COLLABORAZIONE CON GLI ORGANISMI DI PROTEZIONE CIVILE, SANITARIA ED AMBIENTALE**

Ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. t)) ARPA collabora con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza.

Lo svolgimento di tale attività "istituzionale-obbligatoria" rientra tra quelle che ricevono copertura economica tramite l'attribuzione di una quota del Fondo Sanitario Regionale nonché del contributo annuale di funzionamento erogato dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie assegnate all'ARPA dalla Regione stessa (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. b).

Soggetto istituzionale destinatario di tale attività è la Regione.

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>47</b>	Supporto tecnico agli organismi di protezione civile, sanitaria ed ambientale per azioni di controllo, vigilanza, analisi e prevenzione ambientale, realizzato anche in situazioni di emergenza	I compiti di Centro Funzionale per la Regione Emilia Romagna sono stati affidati ad ARPA SIM Regionale (DGR 2515 del 2001), che allo scopo fornisce le previsioni meteorologiche ed effettua la valutazione dei relativi effetti al suolo, attraverso gli strumenti modellistici, il monitoraggio dei dati idrologici e la conoscenza diretta del territorio.

#### **4.9 MONITORAGGIO IMPATTI AMBIENTALI DI CANTIERI PER GRANDI OPERE**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. m), gli studi e le attività tecnico-scientifiche di supporto alla valutazione di impatto ambientale. Per lo svolgimento di tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. o)) ARPA fornisce il necessario supporto tecnico alla Regione e agli enti locali per la valutazione d'impatto ambientale.

Lo svolgimento di tale attività, essendo perlopiù effettuato su richiesta di altre Amministrazioni, viene remunerato con finanziamenti ad hoc per la realizzazione di attività e progetti specifici commissionati ad ARPA da Province ed Enti Locali (cfr. L.R. 44 del 1995 art. 21 lett. f).

<b>ID Catalogo servizi</b>	<b>Servizio</b>	<b>Disposizioni normative e di riferimento</b>
<b>48</b>	Supporto tecnico agli Osservatori Ambientali nelle fasi di realizzazione di infrastrutture o grandi opere e, successivamente, in fasi di post-operam	Tale attività viene svolta su richiesta di Ministeri, o soggetti privati (ad es. RFI o Autostrade spa) pertanto attività svolta su convenzione

#### **4.10 FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER SGA-SGP**

Il D.L. 496 del 1993 convertito con L. 61/1994 prevede all'art. 01 lett. f), tra le attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente, "la promozione, la ricerca e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e all'attività di auditing in campo ambientale". Per lo svolgimento di

tali attività a livello regionale sono state istituite le Agenzie regionali per l'ambiente (cfr. art. 03).

A livello regionale inoltre, ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. 44 del 1995, art. 5, comma 1, lett. o)) "ARPA fornisce attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali (...) per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell'esercizio delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'Unione Europea in materia".

In relazione a tale attività, ARPA Emilia-Romagna ha provveduto anche alla emanazione di una Linea Guida interna della Direzione Tecnica (LG 17/DT) nella quale vengono precisate le competenze di ARPA nel percorso di registrazione EMAS di una "organizzazione".

ID <i>Catalogo servizi</i>	<i>Servizio</i>	Disposizioni normative e di riferimento
49	Supporto tecnico agli enti di riferimento statali e regionali per la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e di prodotto	Ai sensi dell'art. 13, lett. c) del Regolamento n. 1221/2009 ARPA si configura quale autorità responsabile dell'applicazione della legge vale a dire il soggetto che accerta che non siano state riscontrate violazioni degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente.

## 5 CONCLUSIONI

Il quadro informativo elaborato fornisce la cornice normativa all'interno della quale viene esaminata la declinazione puntuale delle singole *prestazioni* che le Agenzie devono erogare per garantire i *servizi* individuati nel "**Catalogo dei servizi erogati dal sistema ARPA/APPA**".

Laddove la normativa lo prevede si richiamano gli elementi di dimensionamento e le frequenze di attuazione delle *prestazioni*; nei casi ove non risulta prevista una specifica definizione in tal senso, si è fatto riferimento alla presenza di atti di natura amministrativa (regionale/provinciale) che regolano l'impegno e l'attività dell'Agenzia.

Più in particolare quindi si è cercato di elaborare una strutturata ed organica raccolta delle *prestazioni* che, con riferimento a specifici dettami normativi europei, nazionali e/o di declinazione territoriale circa le caratteristiche quanti-qualitative che esse debbono assumere a fronte della composizione del contesto territoriale di riferimento, di fatto vanno a costituire operativamente l'offerta di *servizi* presidiata delle Agenzie ambientali, ed in particolare quella volta a garantire i cosiddetti Lepta (ovvero i "*Livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali*" posti in capo al Sistema Agenziale - S.A.).

Il presente prodotto, sottoposto a verifica/ confronto/ eventuale completamento da parte delle altre Agenzie Referenti tecniche del GdL Area D1 Linea 2 LETA, potrà costituire base

metodologica e supporto di riferimento per successive fasi di aggiornamento e manutenzione, espressiva delle tipologie di *prestazioni* erogate dal S.A. e assieme ad esse delle indicazioni normative di applicazione (dimensione / entità delle *prestazioni* stesse, frequenze di legge o da disposizioni amministrative previste, spettro analitico di indagine, etc.), con individuazione del soggetto istituzionale destinatario, le eventuali indicazioni legislative sulla onerosità per i richiedenti delle *prestazioni*, le categorie di "beneficiari" della realizzazione, etc., nonché indicazione delle attuali fonti e modalità di programmazione dell'erogazione dei servizi stessi.

Il quadro di dettaglio dell'analisi condotta è rinvenibile nel data-base che riporta le caratteristiche individuate per le *prestazioni* tecniche afferibili a tutti i **servizi** indicati nel **Catalogo**.

Nel data-base si mantengono esplicitamente indicati, per tutte le *prestazioni* individuate, i caratteri ad esse associati di obbligatorietà normativa per le Agenzie ed essenzialità come *prestazioni* "Lepta", considerate nell'ambito della realizzazione del processo LETA, con esplicitazione del carattere di esclusività proprio delle Agenzie sulle singole tematiche.

Per completezza informativa, la ricognizione effettuata considera anche categorie di *servizi* "non obbligatori" o non esclusivi del Sistema Agenziale, ma che in relazione alle specifiche attribuzioni territoriali regionali/provinciali assegnate alle Agenzie, queste ultime possono essere chiamate a svolgere.

**ALL.TO 1: CATALOGO DEI SERVIZI EROGATI DAL SISTEMA ARPA/APPA, CON RIFERIMENTI NORMATIVI SU DIMENSIONAMENTI E FREQUENZE**

(VEDI FILE → LEPTA\_CATALOGO\_SERVIZI\_NORME.PDF)

Sulla base del documento approvato in C.F. il 20 dicembre 2012, si presenta il **Catalogo dei servizi erogati dal Sistema ARPA/APPA** aggiornato nei riferimenti all'articolato della nuova PdL n° 110 presentata il 15/3/2013 alla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati – XVII Legislatura, integrato per la parte 1, relativa ai **Servizi Lepta**, di una sintetica ricognizione degli *elementi dimensionali forniti dal dettato normativo* che caratterizzano le prestazioni relative ai singoli servizi.

**ALL.TO 2: DATABASE PRESTAZIONI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLE AGENZIE AMBIENTALI – (PROPOSTO A VERIFICA DELLE AGENZIE REFERENTI DEL GdL)**

(VEDI FILE → LEPTA\_CATALOGO\_DB\_PRESTAZIONI\_NORME.XLS)

Secondo la classificazione del **Catalogo dei servizi erogati dal Sistema ARPA/APPA** (**Servizi Lepta** = Istituzionali obbligatori, essenziali per il "processo LETA" ed esclusivi delle Agenzie; **Servizi a definizione regionale** = Istituzionali non obbligatori per i Lepta e non esclusivi delle Agenzie; **Servizi aggiuntivi** = Svolti su commissione specifica di pubblici/privati solo a seguito del pieno espletamento dei Lepta, erogati a tariffa od a costo industriale e non aventi carattere autorizzativo o certificativi), per le diverse *prestazioni* che possono comporre il singolo *servizio* vengono riportati i riferimenti normativi UE, Nazionali, e regionali – come esempio con riferimento a quelli dell'Emilia-Romagna - , che, se applicabili, ne definiscono i termini dimensionali e le frequenze di attuazione correlate al contesto territoriale o ai fattori di pressione in essere. Si propone anche per singola *prestazione* un'indicazione dei soggetti "Destinatari" (per richiesta e/o competenza) e "Beneficiari" (per effetto diretto o indiretto generato) della *prestazione* erogata/assicurata dal S.A. In chiusura sono previste, sempre per ciascuna *prestazione* dettagliata, colonne per eventuali perfezionamenti, integrazioni, modifiche, precisazioni da parte delle altre tre Agenzie referenti del GdL (Piemonte, Toscana, Lombardia).